

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DEI MERCATI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 15 DEL 28/02/01

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 07/02/07

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 25/02/2021

INDICE

1. OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI
2. INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI
3. GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
4. AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
5. SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
6. SCAMBIO DI POSTEGGI
7. AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO
8. SUBINGRESSO
9. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
10. TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
11. ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI
12. RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI
13. ASSENZE
14. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
15. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
16. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
17. MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
18. NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
19. SANZIONI
20. COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO
21. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

Avvertenza: per Associazioni, come da art. 7 c. 1 della L.R. 12/99, intendersi “Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale” (ANVA – FIVA) e dei Consumatori

ART. 1
OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 N. 1368, dalla legge della Regione Emilia Romagna 10 febbraio 2011 n. 1, dalla legge della Regione Emilia Romagna 24 maggio 2013 n. 4, dal DGR n. 1552 del 26 settembre 2016 e dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici (alimentare e non alimentare);
 - per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori);
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - a) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
4. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E
DEI POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI

1) Mercato del Capoluogo istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17/12/1996

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: lunedì

Aree interessate al Mercato: Via Roma, Piazza Marconi e aree limitrofe

Tipologia (a merceologia esclusiva): alimentare/ non alimentare

N totale dei posteggi: 48

Posteggi assegnati al settore alimentare: 8 di cui:

- n. 7 specializzazione alimentare con esclusione dei generi di frutta e verdura (posteggi n. 1, 2, 29, 30, 45, 46, 48 siti in Via Roma/Piazza Marconi e Piazzetta angolo Via Roma – Via Matteotti)
- n. 1 specializzazione generi di frutta e verdura (posteggio n. 47 sito in Via Roma)

Posteggi assegnati al settore non alimentare: 41 di cui :

N. 1 piante e fiori (relativamente al posteggio n. 7 sito in Piazza Marconi)

N. 4 alle seguenti merceologie esclusive con possibilità di assegnazione di più posteggi alla stessa categoria merceologica:

- Abbigliamento uomo
- Ferramenta
- Tendaggi
- Bassa merceria
- Tessuti a metratura da arredamento e abbigliamento (escluso tendaggi)
- Caccia e pesca

- Profumi e cosmetici
- Mobili e accessori d'arredo
- Arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

Area riservata a n. 2 produttori agricoli (L.59/63 e D.lgs. 228 del 18 maggio 2001): (Piazzetta angolo Via Roma – Via Matteotti)

2) Mercato di Tavernelle istituito con deliberazione consiliare n. 100 del 17/12/1996

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: martedì

Aree interessate al Mercato: Via Ferrovia – parcheggio pubblico

Tipologia (ordinario): alimentare/ non alimentare

N. totale dei posteggi: 6, per una superficie totale di mq. 200

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63 e D.lgs. 228 del 18 maggio 2001): n. 2 (posteggi n. 5 e 6 siti in Via Ferrovia)

3) Mercato di Lippo istituito con deliberazione consiliare n. 26 del 25/03/2021

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: giovedì

Aree interessate al Mercato: Piazza comunale di Lippo

Tipologia (ordinario): alimentare/ non alimentare a merceologia esclusiva

N. totale dei posteggi: 8, per una superficie totale di mq. 810

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63 e D.lgs. 228 del 18 maggio 2001): n. 2

4) Mercato di Longara istituito con deliberazione consiliare n. 100 del 17/12/1996

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: venerdì

Aree interessate al Mercato: piazza di Via Longarola

Tipologia (ordinario): alimentare/ non alimentare

N. totale dei posteggi: 3 per una superficie totale di mq. 728

ART. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione, diversamente il mercato non avrà luogo, ad eccezione del Lunedì di Pasqua nella quale giornata il mercato si svolgerà regolarmente.
2. Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre e nella domenica di Pasqua.
3. Si autorizza lo svolgimento del mercato straordinario in n. 2 domeniche nel mese di dicembre, con date da individuare, sentito il parere delle Associazioni di Categoria, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
4. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 28, co.12 D.Lgs.114/98).
5. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,

- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza, e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato,
- e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di cui al successivo art. 11.

6. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.

7. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Servizio competente, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. AUTORIZZAZIONE

1.1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati, con utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio

1.2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1.1. può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente.

1.3. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Non è possibile detenere in concessione, sullo stesso mercato, più di due posteggi.

1.4. Le presenze maturate in un mercato che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

1.5. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale: non è consentita la subconcessione.

2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

2.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica in un mercato, il Comune deve far pervenire alla Giunta regionale, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.

2.2. La Regione provvederà alla pubblicazione sul B.U.R. dei dati inviati dal Comune. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune.

2.3. La domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune. Può essere inviata a mezzo di lettera raccomandata AR oppure consegnata direttamente nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul B.U.R.. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata AR o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente. Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale, esposto all'albo pretorio. Il suddetto bando potrà essere inviato per conoscenza alle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

2.4. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.

2.5. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma precedente, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatibile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398.

2.6. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

2.7. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile.

2.8. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2.9. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito.

ART.5

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2, lett. a), Deliberazione Regionale n. 1368/99 e successive modifiche con Delibera di Giunta Regionale n. 136/13)

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 2.1., del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 30 aprile o il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le miglorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato ovvero:
 - a) maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (documentata);
 - b) maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa documentata.
4. Gli spostamenti per migloria non si applicano ai produttori agricoli.

ART.6

SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2, lett. h), Deliberazione Regionale n. 1368/99 e successive modifiche con Delibera di Giunta Regionale n. 136/13)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato compatibilmente con le dimensioni dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART.7

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

(punto 2, lett. i), Deliberazione Regionale n. 1368/99 e successive modifiche con Delibera di Giunta Regionale n. 136/13)

1. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 110 metri quadrati. I posteggi, anche se possono essere considerati funzionalmente come un'unica azienda, devono rimanere strutturalmente divisi o separati, per consentire la conservazione degli spazi operativi previsti nei mercati.
2. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio di cui al comma 1, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
3. Pur rimanendo distinte le concessioni di posteggio, con il rilascio della nuova concessione, viene ritirata ed annullata l'autorizzazione del cedente.
4. Nel caso di cui al presente articolo, si dovranno equiparare le scadenze delle singole concessioni.

ART.8

SUBINGRESSO

(art. 4 Legge Regionale n. 12/99 e successive modifiche)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltaura dell'autorizzazione sia per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione (circolare MICA n. 3467 del 28.05.1999).
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi anche prima del conseguimento dei requisiti professionali.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
7. In caso di cessioni o affitti di azienda, di posteggi a merceologia esclusiva gli acquirenti o affittuari dovranno mantenere una delle segmentazioni a merceologia esclusiva indicate negli elenchi sopra riportati o come indicato nell'autorizzazione amministrativa.

ART.9

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
(art. 5 Legge Regionale n. 12/99 e successive modifiche)

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune, di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, a diciotto assenze per ciascun anno solare nei mercati annuali (ovvero, in caso di mercati di più breve durata, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato), fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
 - d) rinunci all'autorizzazione;
 - e) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa;
 - f) risulti il mancato pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente per un periodo aggiuntivo di 90 (novanta) giorni dal termine indicato all'art. 19, 2° comma.
2. Nei casi indicati al comma 1, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza della concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.
3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area indicata dal Comune.

ART. 10

**TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA
GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**

(punto 7 lett. a) Deliberazione Regionale n. 1368/99 e successive modifiche con Delibera di Giunta Regionale n. 136/13)

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R.n.12/99 e successive modifiche.
2. Presso lo Sportello Unico Attività Produttive – Suap è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - b) planimetria di mercato predisposta dal competente Ufficio Suap con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
3. Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche del/i dante/i causa;
 - b) in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, documentata con le modalità dell'autocertificazione.
4. Il Comune qualora si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti al comma 3.

ART.11

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTI NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI (art. 28, co, 11, D.Lgs. n. 114/98 – punto 6 Deliberazione Regionale n. 1368/99 e successive modifiche con Delibera di Giunta Regionale n. 136/13)

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R.n.12/99 e successive modifiche.
2. I posteggi liberi in quanto non assegnati o non occupati dai rispettivi concessionari, vengono assegnati, giornalmente, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche presenti entro l'orario di cui al comma 3 dell'art.3 del presente Regolamento con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
3. L'assegnazione sarà fatta dalla Polizia Locale secondo l'apposita graduatoria degli spuntisti. Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 co. 1 lett. f) D.Lgs 114/98).
4. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o al dante causa documentata.
5. In caso di ulteriore parità si seguono i criteri della minore età del commerciante e del sorteggio.
6. I posteggi vincolati a merceologia specifica temporaneamente non occupati sia per il settore alimentare ehe per il settore non alimentare (sempre a merceologie esclusive), vengono assegnati ad operatori che si impegnano a vendere una delle segmentazioni a merceologia esclusiva indicate negli elenchi sopra riportati, entro il numero massimo di posteggi previsti per tali merceologie come precedentemente indicato.
7. In caso di indisponibilità di spuntisti proponenti le merceologie come da art 11 punto 6, non si procede all'assegnazione del posteggio.
8. Le assegnazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico sanitari, con le dimensioni delle attrezzature degli operatori e con la possibilità di transito all'interno del mercato.
9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e adeguato alle dimensioni del suo automarket/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
10. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
11. Nell'ambito del mercato:
 - l' esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
12. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale che trimestralmente aggiorna le relative graduatorie.
13. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
14. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.

15. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

ART. 12

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI
(punto 7, lett. b) Deliberazione Regionale n. 1368/99 e successive modifiche con Delibera di Giunta Regionale n. 136/13)

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità per la riassegnazione degli stessi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
2. In caso di forza maggiore, per le manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte (ovvero singoli posteggi), può essere temporaneamente trasferita in aree alternative mediante Ordinanza Sindacale. L'Ufficio Suap congiuntamente con il Corpo della Polizia Locale individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.
3. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

ART. 13

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 10 qualora:
 - a) Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni,
 - b) In caso di gravi intemperie che provochi l'inattività di oltre la metà degli operatori di mercato,
 - c) Si verifichi la mancata partecipazione a Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate,
3. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante ma saranno calcolate separatamente in ragione di 1/3 delle presenze possibili.

ART. 14

AREA RISERVATA AI PRODUTTORI AGRICOLI

(art. 2, co. 4 e art. 6, co. 8 Legge Regionale n. 12/99 e successive modifiche)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti, comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - a) Permanente se è riferita all'intero anno solare,
 - b) Stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
3. L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero

di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.

4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge. Su richiesta degli organi di vigilanza dovranno esibire tale titolo o presentare autocertificazione sostitutiva.

5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al comma 5, o con autocertificazione.

6. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

7. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

8. L'assegnazione dell'area riservata ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

a) Permanente se è riferita all'intero anno solare,

b) Stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.

9. L'assegnazione dell'area con concessione decennale (sia permanente che stagionale) e delle aree temporaneamente non occupate è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 e D.lgs. 228 del 18 maggio 2001 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.

10. I titolari di concessione di cui sopra devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge. Su richiesta degli organi di vigilanza dovranno esibire tale titolo o presentare autocertificazione sostitutiva.

11. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione dell'area e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al comma 5, o con autocertificazione.

12. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

13. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART. 15

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, a bordo di veicoli, è vietato per motivi di viabilità e sicurezza stradale:

– nei Centri Urbani: al di fuori della delimitazione indicata nella planimetria tenuta a disposizione dalla Polizia Locale, nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite;

– Entro il raggio di un chilometro dalle zone dove si sta svolgendo il mercato;

– In qualunque altra via o piazza del territorio comunale in cui non esistono aree al di fuori della sede stradale che consentono la sosta in condizioni di sicurezza, del veicolo utilizzato dal commerciante e degli eventuali clienti;

– il commercio itinerante prevede che il veicolo del commerciante si fermi solo a richiesta del cliente per il tempo strettamente necessario a servizio e non stazioni sull'area in attesa di eventuali acquirenti.

2. Nelle zone dove si svolge il mercato è vietata qualsiasi forma di commercio in forma itinerante.

ART. 16
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio, se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 17
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore .
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le vendite inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
8. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
10. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
13. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.

14. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
15. Durante lo svolgimento del mercato il commerciante è tenuto a mantenere un comportamento idoneo alla attività posta in essere e ad evitare manifestazioni di inciviltà nei confronti degli addetti alla vigilanza, della clientela o di altri commercianti. Tali comportamenti determineranno la sospensione dell'attività da una a quattro giornate di mercato.
16. Durante l'orario di vendita è vietato occupare le corsie di transito con veicoli, merci o attrezzature.

ART. 18
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
(art. 28, co. 8 D.Lgs. n. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno kg. 3 o in alternativa , due estintori per Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.

ART. 19
SANZIONI
(art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 114/98)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.LGS. 114/98, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il mancato pagamento di tributi e canoni locali, entro 20 giorni dalla scadenza di ogni singola rata o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 e successive modifiche ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, oltre alle previste sanzioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

ART. 20
COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

1. In ogni mercato può essere formato un Comitato di mercato composto da:
 - Due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni di categoria
 - Due rappresentanti indicati dalle Associazioni degli operatori
2. Il Comitato ha il compito di:
 - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
 - Collaborare con la Polizia Locale al buon funzionamento del mercato
 - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria

ART. 21
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

(art. 6, co. 7, Legge Regionale n. 12/99 e successive modifiche)

1. Ai Consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di un apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.